

Decisione del tribunale di Ravenna sulla pubblicazione

Foto di minorenni, serve il sì di ambo i genitori

DI FEDERICO UNNIA

Non è sufficiente il consenso espresso da parte di un solo genitore per autorizzare la pubblicazione online delle foto dei figli minorenni, anche nel caso in cui il marito e moglie siano separati e se i figli sono in regime di affidato condiviso. Inoltre, la presenza comunque del padre del minore all'evento da cui sono state tratte le foto poi postate sul social fa venir meno ogni fondamento alla richiesta risarcitoria da questi avanzata per utilizzo non autorizzato dell'immagine della figlia minore a fini commerciali.

È questo il senso di una recente sentenza del tribunale civile di Ravenna (n. 1038 del 15 ottobre 2019) che ha rigettato la domanda avanzata dal genitore a tutela del diritto d'immagine della figlia minore. Il caso assume rilevanza in quanto interviene a definire e circoscrivere in modo più accurato le regole poste a tutela dell'immagine e dell'identità digitale dei minori nei casi di esposizione mediatica tramite pubblicazione online avvenuta con il consenso di un solo genitore.

La vicenda, infatti, aveva ad oggetto la domanda presentata da un padre separato il quale aveva assistito alla sfilata della figlia di 3 anni in costume da bagno, accompagnata sul palco dalla madre e, successivamente e solo dopo aver assistito anch'egli

alla manifestazione senza intervenire, si era opposto alla pubblicazione delle fotografie scattate anche alla figlia sulla pagina social del locale che aveva organizzato l'evento.

Per il Tribunale si configura la responsabilità per fatto illecito del locale che ha pubblicato le fotografie con il solo consenso

della madre, affermando in tal modo un principio che poggia oggi anche sul dettato dell'articolo 8 del regolamento Ue 679/2016 (Gdpr), così come coordinato dall'articolo 2-quinquies del decreto legislativo

Per il tribunale si configura la responsabilità per fatto illecito del locale che ha pubblicato le fotografie con il solo consenso della madre. Un principio che poggia anche sul Gdpr

101/2018, che ha previsto che «il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale». In merito alla domanda risarcitoria, ha per contro stabilito il giudice, non si possa risarcito il padre che ha contestato la pubblicazione delle fotografie della figlia minore, dal momento che avendo assistito personalmente all'evento, qualora avesse voluto tutelare la minore, avrebbe potuto intervenire a tutela della figlia. Non essendosi attivato subito, ha di fatto avallato l'uso successivo fatto delle sue foto sui social. Secondo il tribunale, infine, l'immediata rimozione delle foto da un lato, così come la sostanziale non notorietà di questa, fanno venir meno ogni fondamento per la richiesta risarcitoria.